

Pubblicato il 21/11/2025

**N. 01061 /2025 REG.PROV.COLL.
N. 00956/2025 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 956 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Abbott S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG B654EA42ED, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano e Claudio Tesauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Socio Sanitaria Territoriale – Asst di Crema, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Cerba Healthcare Lombardia S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo e Carlo Maria Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari

Quanto al ricorso introduttivo:

per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari,

- della deliberazione del Direttore Generale dell'ASST Crema n. 508 del 25 giugno 2025, avente ad oggetto "Procedura aperta telematica per l'affidamento, ai sensi degli artt. 14 e 71 del d.lgs. 36/2023, del General Contract di Laboratorio comprensivo di attrezzature, reagenti, materiale diagnostico, gestione del magazzino, forniture e gestione software, integrazioni con laboratori esterni, per un periodo di 108 mesi - Esito", con cui sono stati approvati i verbali del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice ed è stata aggiudicata la gara a Cerba HealthCare Lombardia S.r.l.;
- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto occorrer possa: la deliberazione n. 236 del 1° aprile 2025 di indizione della gara; la *lex specialis* di gara; la deliberazione n. 427 del 29 maggio 2025, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione qualitativa delle offerte pervenute; i verbali del Seggio di gara del 25 maggio 2025 (relativo alla seduta pubblica di apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, nel quale si è dato atto che entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte è pervenuta l'offerta della sola ditta Cerba HealthCare Lombardia S.r.l.), del 23 maggio 2025 e 30 maggio 2025 (sedute riservate, attinenti alla verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata dal solo concorrente),

del 3 giugno 2025 (relativo all'apertura della busta telematica e cartacea, contenente la documentazione tecnica del concorrente); i verbali della Commissione giudicatrice del 3 giugno 2025 e del 9 giugno 2025 (che ha provveduto all'esame dell'offerta tecnica dell'unico concorrente); il verbale del Seggio di gara del 12 giugno 2025 (che ha provveduto all'esame dell'offerta economica); le note dell'ASST Crema, prot. 15920/25 del 19 maggio 2025; prot. 16216/25 del 21 maggio 2025; prot. 20199/25 del 30 giugno 2025;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto e con riserva di motivi aggiunti;

nonché

per la declaratoria di decadenza della parte controinteressata dall'aggiudicazione e dell'inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato;

per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione resistente di procedere alla rinnovazione della procedura di gara;

Quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato da Abbott S.r.l. in data 4.9.2025:

per l'annullamento

- della nota dell'ASST Crema n. prot. 0023428/25 del 30 luglio 2025, recante “PROCEDURA APERTA ESPLETATA IN FORMA TELEMATICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SINTEL PER L’AFFIDAMENTO DEL GENERAL CONTRACT DI LABORATORIO COMPRENSIVO DI ATTREZZATURE, REAGENTI, MATERIALE DIAGNOSTICO, GESTIONE DEL MAGAZZINO, FORNITURE E GESTIONE SOFTWARE, INTEGRAZIONI CON LABORATORI ESTERNI - PER UN PERIODO DI 108 MESI – Osservazioni irregolarità procedura -richiesta riedizione gara - Riscontro Vs nota del 2-7-2025”, ricevuta via pec in pari data, con cui sono state rigettate le richieste poste da Abbott;

- del rifiuto espresso sull'istanza di accesso agli atti presentata da Abbott il 2 luglio 2025 con riferimento alla documentazione amministrativa, tecnica ed economica di Cerba Healthcare Lombardia S.r.l.

e per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente ad accedere a tutti i documenti richiesti con la citata istanza, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente ad esibirli e rilasciarne copia;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale – Asst di Crema e di Cerba Healthcare Lombardia S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.1.- Dopo che una prima procedura di gara, bandita nell'ottobre, era andata deserta, all'esito di una consultazione di mercato, con delibera n. 236 dell'1.4.2025 l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale – ASST Crema ha bandito una nuova “*procedura aperta telematica per l'affidamento, ai sensi degli art. 14 e art. 71 del d.lgs. 36/2023, del general contract di laboratorio comprensivo di attrezzature, reagenti, materiale diagnostico, gestione del magazzino, forniture e gestione software, integrazioni con laboratori esterni, per un periodo di 108 mesi*” per un valore stimato - al netto dell'IVA - di 55.128.155,32 euro, stabilendo che le offerte dovessero essere presentate tramite la piattaforma telematica Sintel entro le ore 14.00 del 9.5.2025.

A ciò ha fatto seguito, il successivo 4.4.2025, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 67/2025.

1.2.- Con la stessa deliberazione, peraltro, si è dato atto dell'intervenuta scadenza al 31.3.2025 del contratto in essere per il servizio in questione con il RTI costituito da Fora S.p.A. (capogruppo mandataria), Abbott S.r.l., Dasit S.p.A. e Diasorin S.p.A. (mandanti) ed è stata disposta la proroga dell'affidamento a detto RTI sino al 30.9.2025, nonché una proroga tecnica aggiuntiva per un periodo massimo di quattro mesi, finalizzata a consentire l'affiancamento del nuovo affidatario del servizio.

1.3.- Nello specifico, l'appalto ha ad oggetto le seguenti prestazioni occorrenti alla realizzazione e alla gestione del Laboratorio Clinico Generale con aree Specialistiche dell'ASST di Crema: “*- Fornitura in opera dei sistemi analitici, per tutti i settori di laboratorio, comprensivo dei materiali per l'esecuzione dei Controlli di Qualità interni, di nuova produzione e ultima generazione; - Fornitura di reagenti e dei materiali di consumo come meglio specificati negli articoli seguenti; - Servizio di assistenza tecnica; - Fornitura, compresa la gestione, di un programma informatizzato per la gestione amministrativa del Laboratorio Analisi, compreso statistiche, rendicontazione, supporto alla certificazione e gestione del magazzino; - Gestione amministrativa del Laboratorio Analisi; - Software di analisi epidemiologica delle infezioni ospedaliere e della farmacoresistenza; - Interfacciamento, laddove richiesto, delle strumentazioni al Sistema Informativo del Laboratorio (LIS) e/o ai middleware; - Manutenzione e implementazione software per la gestione della terapia anticoagulante orale (vedi specifiche art.9); - Manutenzione e implementazione del LIS del Laboratorio; - Esecuzione degli adeguamenti/interventi strutturali necessari*”.

L'art. 2 del Capitolato, rubricato “Corrispettivi”, ha individuato l'importo complessivo previsto a base d'asta in euro 30.438.000,00, IVA esclusa.

2.1.- Abbott S.r.l., unitamente a Fora S.p.A., in qualità di mandataria di un costituendo RTI, avrebbe predisposto un'offerta, ma a causa di problematiche tecniche connesse alla linea elettrica ed alla firma digitale della incaricata Fora, non sarebbe riuscita a trasmetterla entro la scadenza oraria prevista dal bando di gara: pertanto, alle ore 14.03 del 19.5.2025 Abbott S.r.l. ha richiesto alla Stazione Appaltante, tramite pec, nonché via telefono, la concessione di una proroga di un'ora rispetto alla scadenza prevista.

2.2.- Riscontrando che i termini erano oramai spirati e che Abbott, inosservante agli oneri di diligenza facenti capo agli operatori economici nella presentazione dell'offerta, neppure aveva esperito il sopralluogo previsto dalla documentazione di gara quale requisito essenziale per l'ammissibilità della partecipazione alla gara, l'ASST Crema ha rigettato la richiesta con nota del 19.5.2025.

2.3.- Abbott S.r.l. ha, quindi, presentato un'istanza di riesame del predetto diniego, che l'Amministrazione ha riscontrato negativamente con nota del 21.5.2025, ribadendo che in base al principio di autoresponsabilità sarebbe stato onere della società attivarsi con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine ed evidenziando che “*La Piattaforma Sintel, come da Voi confermato, non ha posto problemi di funzionamento*”.

3.- Con delibera n. 427 del 29.5.2025 il Direttore di SC Gestione Acquisti dell'ASST Crema ha nominato la Commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte per l'affidamento dell'appalto, dando atto che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte era pervenuta “*la sola offerta dell'operatore economico CERBA HEALTHCARE LOMBARDIA SRL*”.

4.- Con nota del 17.6.2025 Abbott S.r.l. ha rappresentato all'Amministrazione la carenza, in capo a Cerba Healthcare Lombardia S.r.l. (d'ora in poi Cerba), dei requisiti previsti dal D.Lgs. 36/2023 e dalla *lex specialis* per partecipare alla procedura, non includendo il suo oggetto sociale l'attività di commercializzazione di beni e servizi,

ma esclusivamente attività sanitarie e di laboratorio, chiedendone, quindi, l'esclusione dalla gara ed instando per la riedizione della medesima.

4.2.- Il 30.6.2025 l'ASST Crema ha respinto la richiesta, affermando, anzitutto, che, non avendo partecipato alla gara, Abbott S.r.l. non era legittimata a contestarne la regolarità, né a chiederne l'esclusione dei concorrenti e, comunque, argomentando diffusamente circa la sussistenza in capo a Cerba dei requisiti previsti dalla *lex specialis*.

5.- Nel frattempo, con delibera n. 508 del 25.6.2025, l'ASST Crema ha approvato i verbali del seggio di gara e della commissione giudicatrice e, conseguentemente, aggiudicato a Cerba “*la procedura di gara per l'affidamento del servizio di General Contract di Laboratorio in argomento, alla Cerba HealthCare Lombardia Srl, per la durata di 108 mesi, decorrenti dal 1° luglio 2025, e per un importo complessivo presunto di € 30.420.000,00 oltre iva (€ 37.112.400,00 iva inclusa)*”.

6.- Dopo aver trasmesso, in data 2.7.2025, un'ulteriore richiesta di esclusione di Cerba dalla procedura di gara, con conseguente riedizione della stessa, in una con un'istanza ostensiva relativa alla documentazione amministrativa, tecnica ed economica presentata in gara dall'aggiudicataria, con un primo ricorso, notificato il 21.7.2025 all'ASST Crema ed a Cerba quale controinteressata, successivamente depositato, Abbott S.r.l. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendone - previa adozione di idonee misure cautelari - l'annullamento, nonché instando per la dichiarazione di inefficacia del contratto *medio tempore* eventualmente stipulato e per l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione alla rinnovazione della procedura di gara.

7.- Si sono costituite in giudizio tanto l'ASST Crema, quanto la controinteressata, le quali hanno altresì depositato documenti.

Cerba, in particolare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto, in capo ad Abbott, della legittimazione, non avendo la società partecipato alla gara per cause ad essa imputabili.

L'ASST, dopo aver fatto propria la predetta eccezione, ha altresì rilevato:

- l'irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione della nota con cui il 19.5.2025 è stata rigettata l'istanza con cui Abbott ha richiesto la riapertura dei termini per la proposizione della domanda;
- l'irricevibilità delle censure rivolte contro l'ammissione di Cerba alla gara, che la ricorrente avrebbe dovuto fare valere sin dal 29.5.2025 ovverosia dal momento in cui ne ha conosciuto la partecipazione.

8.- Nel frattempo, con nota del 29-30.7.2025, l'ASST ha rigettato la richiesta che Abbott aveva presentato il precedente 2.7.2025, sia con riferimento alla riedizione della gara, sia con riferimento all'estensione della documentazione afferente la posizione di Cerba.

Il primo profilo è motivato sulla base dei seguenti argomenti: - Abbott non avrebbe partecipato alla gara e, comunque, neppure effettuato il sopralluogo “*necessario ai fini della presentazione dell'offerta*”; - nei documenti di gara l'ASST si era riservata la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; - Cerba sarebbe stata legittimata alla partecipazione alla gara, in quanto la sua iscrizione alla Camera di Commercio prevede tra le varie attività di cui all'oggetto sociale i “*servizi sanitari in genere*” ed il compimento di “*qualsiasi operazione (anche) commerciale necessaria od utile per conseguire lo scopo sociale*”; - l'offerta di Cerba sarebbe inferiore alla base d'asta ed il disciplinare prevedeva l'inammissibilità delle sole offerte economiche superiori all'importo a base d'asta; - trattandosi di una gara con un solo concorrente, il termine dilatorio di trentadue giorni per la stipula del contratto non troverebbe applicazione.

Il diniego all'accesso, poi, si fonda sulla mancata partecipazione alla gara di Abbott e sull'insussistenza di un interesse attuale, concreto e diretto, nonché sulla tutela del *know how* dell'aggiudicataria, richiamandone la dichiarazione e la giurisprudenza in merito.

9.- Con memoria depositata il 2.9.2025 Abbott ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare e, dando atto del sopraggiunto rigetto di cui al punto che precede, ha riservato la proposizione di ricorso per motivi aggiunti.

10.- Con ordinanza n. 348/2025, emessa all'esito dell'udienza camerale del 4.9.2025, il Collegio ha preso atto della rinuncia.

11.- In pari data Abbott ha notificato alle altre parti ricorso per motivi aggiunti, procedendo al contestuale suo deposito, chiedendo l'annullamento del provvedimento con cui, il 29-30.7.2025, l'ASST ha rigettato tanto la propria istanza ostensiva, quanto quella volta alla riedizione della gara.

12.- Il 15.10.2025 Cerba ha depositato il contratto sottoscritto tra la medesima e l'ASST in data 17-18.9.2025.

13.- Nei termini di cui all'art. 73 c.p.a. tutte le parti hanno depositato memorie e repliche.

L'ASST e Cerba hanno esteso la già formulata eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione anche all'impugnazione del rigetto dell'istanza di riedizione della gara di cui al ricorso per motivi aggiunti e per difetto di interesse quanto al diniego di accesso.

14.- All'udienza pubblica del 5.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione – previa rappresentazione alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile irricevibilità/inammissibilità dell'impugnazione della nota con cui il 21.5.2025 l'ASST ha rigettato l'istanza di riapertura dei termini per partecipare alla gara.

DIRITTO

I.1.- Il ricorso introduttivo, anzitutto, argomenta circa la sussistenza in capo ad Abbott tanto della legittimazione, quanto dell'interesse diretto, concreto ed attuale al ricorso, aspirando alla rinnovazione della procedura di gara in qualità di operatore del settore. La Società sostiene, inoltre, che l'interesse sarebbe vieppiù pregnante in

considerazione della partecipazione alla gara di un unico concorrente, la cui aggiudicazione sarebbe inficiata da una sostanziale “*estraneità alle caratteristiche che il fornitore deve possedere ai sensi della lex specialis*”.

La stessa, per l’ipotesi in cui il Tar dovesse ritenerla non legittimata a ricorrere, prospetta il contrasto di una tale soluzione con l’articolo 1, paragrafo 3, della Direttiva 89/665: sarebbe, quindi, necessario sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione di pregiudizialità *ex art. 267 TFUE*: “*se la legittimazione al ricorso nelle controversie in tema di affidamento di contratti pubblici non possa spettare al soggetto che, pur non avendo partecipato alla gara, è tuttavia gestore uscente del servizio ed ha segnalato profili di illegittimità per contrasto con il d.lgs. 36/2023 e con la lex specialis (e, per questa via, quindi, risulta titolare di una posizione differenziata rispetto ad ogni altro operatore del settore)*”, sul presupposto *che alla procedura ha partecipato un solo soggetto con offerta presentante un’offerta inferiore alla base d’asta e che dall’annullamento la ricorrente possa ottenere l’utilità consistente nella riedizione della gara*”.

Ad ogni modo, a dire della ricorrente la propria legittimazione si ricaverebbe dalle peculiarità concrete della vicenda, ovverosia il mancato inoltro dell’offerta a causa di un malfunzionamento della rete elettrica e della firma digitale della Fora in prossimità della scadenza del relativo termine, che integrerebbe una causa di forza maggiore *ex artt. 1218 e 1256 c.c.*, idonea ad escludere ogni forma di responsabilità dell’operatore per l’omessa partecipazione ed a giustificare la richiesta di rimessione in termini tempestivamente formulata e disattesa dall’ASST Crema.

Abbott, in proposito, richiama la previsione dello stesso disciplinare di gara, che prevedeva espressamente la possibilità, in capo alla Stazione Appaltante, di disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte in caso di malfunzionamenti tecnici per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento, “*anche quando non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del*

malfunzionamento”: tale previsione sarebbe stata in concreto disattesa, avendo la ricorrente tempestivamente segnalato l’impedimento tecnico alla Stazione Appaltante. La ricorrente, poi, sostiene che laddove il Tar dovesse ritenerla carente della legittimazione ad agire tale interpretazione contrasterebbe con l’articolo 1, paragrafo 3, della Direttiva 89/665, sollecitando, pertanto, di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale *ex art. 267 TFUE*: “*se la legittimazione al ricorso nelle controversie in tema di affidamento di contratti pubblici non possa spettare al soggetto che, pur non avendo potuto partecipare alla gara per circostanze estranee alla propria volontà, è tuttavia gestore uscente del servizio ed ha segnalato profili di illegittimità per contrasto con il d.lgs. 36/2023 e con la lex specialis (e, per questa via, quindi, risulta titolare di una posizione differenziata rispetto ad ogni altro operatore del settore)*”.

I.2.1.- Quanto all’aggiudicazione disposta in favore di Cerba, la ricorrente lamenta “*illegittimità dell’aggiudicazione per mancata esclusione di Cerba. Violazione e falsa applicazione della lex di gara e, in particolare, degli artt. 1, 2 e 3 del Capitolato Tecnico. Violazione del principio della concorrenza, di par condicio, di correttezza e buona fede. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 36/2023, e in particolare degli artt. 1, 2, 3, 5, 10, 70 e 100 ss.. Eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza*”: a suo dire l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, non essendo in grado di fornire le forniture di cui al capitolato d’appalto, atteso che esulerebbe dall’oggetto indicato nella sua visura camerale l’attività di commercializzazione di beni e servizi, ivi inclusa la fornitura di sistemi analitici, reagenti e materiali di consumo richiesto dall’appalto, come esplicitamente previsto dal capitolato, o ad altre attività pertinenti. Detta visura riporterebbe esclusivamente attività riferite a “*a) attività di laboratorio di analisi cliniche, radiologiche, esami immunologici e ricerche scientifiche e mediche in genere, di biodisponibilità; b) attività ambulatoriale polispecialistica e servizi*

sanitari in genere, escluso quanto riservato a professionisti iscritti ad albi; c) prestazione di servizi accessori nell'ambito della prevenzione”, ma non già alla fornitura di sistemi analitici dedicati, reagenti e materiali di consumo, ulteriori beni e servizi funzionali alla gestione del laboratorio, invece indicati dalla *lex specialis* di gara.

La controinteressata, strutturata per svolgere direttamente prestazioni sanitarie e di laboratorio, non sarebbe abilitata, né in astratto, né in concreto, a fornire beni o servizi strumentali all'esercizio dell'attività laboratoristica – come invece richiesto dalla *lex specialis*: difetterebbe, in definitiva, la coerenza tra oggetto sociale e prestazioni oggetto di gara, ovverosia una condizione minima ed imprescindibile per la partecipazione alla stessa, dalla quale Cerba avrebbe dovuto essere esclusa per carenza originaria del requisito di capacità professionale che le consentisse di contrattare con la Pubblica Amministrazione per le specifiche prestazioni messe a gara e ciò inficerebbe altresì la garanzia di esperienza e capacità operative necessarie per lo svolgimento delle attività previste dalla *lex specialis*.

In base all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 sono “*inammissibili le offerte a) non conformi ai documenti di gara; [...] e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria*” e l'art. 100 stesso testo normativo definisce quali requisiti di ordine speciale tanto “*l'idoneità professionale*”, quanto “*le capacità tecniche e professionali*”: la carenza di detti requisiti integrerebbe un'irregolarità essenziale non sanabile e l'impossibilità di fornire le prestazioni richiesta dalla *lex specialis* configurerebbe la mancanza di una “*condizione di partecipazione*” oggettiva e, in quanto tale, avrebbe dovuto condurre all'automatica esclusione dell'offerente dalla gara.

L'ammissione di Cerba alla gara e la successiva aggiudicazione della commessa sarebbero, pertanto, illegittime.

I.2.2.- In subordine, ove la *lex specialis* dovesse essere interpretata nel senso di consentire la partecipazione alla gara ad un operatore privo dei requisiti e delle capacità di svolgere la fornitura oggetto dell'appalto aggiudicato, allora non si potrebbe che concludere per la manifesta irragionevolezza della stessa.

I.2.3.- Abbott, poi, lamenta che l'aggiudicataria abbia presentato un'offerta economica pari ad euro 30.420.000,00, inferiore all'importo di euro 30.438.000,00 posto dal Capitolato a base d'asta quale valore stimato per garantire l'effettiva copertura dei costi necessari alla corretta esecuzione dell'appalto, in coerenza con le esigenze tecniche e qualitative richieste: l'ammissione di un'offerta al di sotto di tale soglia contrasterebbe con i principi di adeguatezza, proporzionalità e tutela dell'interesse sanitario, nonché dell'interesse economico-finanziario pubblico, violando altresì i principi generali di buona amministrazione e di economicità, *ex art. 1, comma 1, della Legge 241/1990*, nonché dell'*art. 2 del D.Lgs. 36/2023*, che impone il perseguimento del risultato attraverso il miglior bilanciamento tra qualità, costo ed efficienza.

II.1.- Il ricorso per motivi aggiunti ribadisce, anzitutto, quanto già argomentato in quello introduttivo in merito alla sussistenza, in capo ad Abbott, tanto della legittimazione, quanto dell'interesse all'impugnazione.

II.2.1.- Con il I motivo di dogliananza, rivolto al rigetto dell'istanza di riedizione della gara, la ricorrente lamenta “*Violazione e falsa applicazione della lex di gara e, in particolare, degli artt. 1, 2 e 3 del Capitolato Tecnico. Violazione del principio della concorrenza, di par condicio, di correttezza e buona fede. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 36/2023, e in particolare degli artt. 1, 2, 3, 5, 10, 70 e 100 ss. Eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza*

: la stessa, nella sostanza, ripete le argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo quanto all'assenza, in capo all'aggiudicataria, dei requisiti dell'idoneità professionale e delle capacità per

effettuare la fornitura oggetto d'appalto, censurando altresì le affermazioni contenute nella nota del 29-30.7.2025.

II.2.2.- Più nello specifico, Abbott contesta l'affermazione dell'ASST secondo cui *“nell'iscrizione alla camera di commercio è espressamente precisato nell'oggetto sociale, tra le varie attività già declinate, anche il riferimento a “servizi sanitari in genere”, nonché l'autorizzazione a “compiere qualsiasi operazione (anche) commerciale (-) necessaria od utile per conseguire lo scopo sociale””*, in quanto inidonea a superare i propri rilievi.

Infatti, l'attività di fornitura richiesta dall'art. 1 del Capitolato non rientrerebbe affatto tra le attività dichiarate da Cerba nella visura camerale, che avrebbe ad oggetto soltanto *“attività di laboratorio di analisi cliniche, radiologiche, esami immunologici e ricerche scientifiche e mediche in genere, di biodisponibilità; attività ambulatoriale polispecialistica e servizi sanitari in genere, escluso quanto riservato a professionisti iscritti ad albi; prestazione di servizi accessori nell'ambito della prevenzione”*, sicché il suo scopo sociale sarebbe limitato allo svolgimento diretto di prestazioni sanitarie e di diagnostica medica con finalità clinico – assistenziali e non già alla fornitura di apparecchiature, sistemi analitici, reagenti, materiali di consumo o software gestionali, come invece richiesto dall'art. 1 del Capitolato, non essendo la previsione statutaria secondo cui *“la società può compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, produttiva, commerciale e finanziaria, che l'organo amministrativo ritenga necessaria od utile per conseguire lo scopo sociale”* suscettibile di un'interpretazione estensiva, atteso che le attività oggetto di appalto sarebbero *“autonome e del tutto avulse rispetto allo scopo dichiarato”*.

L'ammissione di Cerba alla gara e la successiva aggiudicazione avrebbero, quindi, finito per porre nel nulla il principio di coerenza tra oggetto sociale e prestazioni contrattuali.

II.2.3.- La carenza sopra denunciata, inoltre, inficerebbe la garanzia che la società disponga delle competenze tecniche, delle risorse umane e organizzative, nonché dell'esperienza effettiva maturata nello svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, determinandone altresì l'inidoneità professionale rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara, con conseguente necessità di sua esclusione, attesa la non sanabilità di tale irregolarità essenziale.

II.2.4.- Quanto alla riserva, contenuta negli atti di gara, di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, la ricorrente sostiene che ciò non implichia l'automatica validazione dell'unica offerta pervenuta e che il controllo sulla legittimità soggettiva ed oggettiva della stessa avrebbe dovuto essere compiuto ancor più accuratamente

II.3.- Il II motivo di ricorso, rivolto avverso il rigetto dell'istanza ostensiva, deduce “*Violazione del diritto di accesso di Abbott: violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del d.lgs. 36/2023. Violazione del fondamentale principio di trasparenza dell'azione amministrativa. Eccesso di potere, travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Sull'interesse diretto, concreto ed attuale di Abbott ad accedere alla documentazione richiesta*”: Abbott contesta le due ragioni poste a fondamento del rigetto opposto dall'ASST, sostenendo che la mancata partecipazione alla gara non la priverebbe di una posizione giuridica legittimante il richiesto accesso difensivo, anche in considerazione della non imputabilità dell'omessa presentazione dell'offerta, avendo interesse alla contestazione dell'aggiudicazione per vizi che condurrebbero alla rinnovazione della gara.

La ricorrente, in particolare, afferma che l'art. 22 Legge 241/1990 non prevederebbe alcuna limitazione nei confronti del non concorrente e che il diritto di accesso prevarrebbe sulle esigenze di riservatezza della controinteressata, che, in ogni caso,

non sarebbero state scrutinate dall'ASST, la quale, comunque, le avrebbe potute salvaguardare facendo ricorso all'oscuramento selettivo.

III.1.- Anzitutto, anche in considerazione delle eccezioni preliminari sollevate dall'ASST e da Cerba, occorre vagliare la questione afferente la legittimazione al ricorso in capo ad Abbott, operatore economico che non ha partecipato alla gara.

III.2.- Reputa il Collegio che occorra tenere distinta la questione della legittimazione ad impugnare l'aggiudicazione da quella afferente l'impugnazione del rigetto dell'istanza di proroga/riapertura dei termini per la presentazione delle offerte: mentre la seconda certamente sussiste (avendo Abbott impugnato un provvedimento amministrativo a sé destinato ed emesso dall'ASST in risposta ad una sua istanza), la sussistenza o meno della prima, invece, dipende logicamente dall'esito di questo secondo gravame.

III.3.1.- Pertanto, si procede al vaglio del I motivo del ricorso introduttivo, sostanzialmente rivolto avverso le note con cui l'ASST ha, rispettivamente in data 19.5.2025 e 21.5.2025, respinto la richiesta di proroga (*rectius riapertura*) del termine ultimo per la trasmissione delle offerte e rigettato l'istanza di suo riesame.

III.3.2.- Come correttamente eccepito dall'ASST, l'impugnazione delle due note del 19 e del 21 maggio 2025 è irricevibile, atteso che il ricorso è stato notificato soltanto il 21.7.2025, e dunque ampiamente oltre il termine decadenziale di trenta giorni valevole per le “*procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici*” (cfr. art. 120, comma 2, c.p.a.), spirato in data 20.6.2025 (e, quanto alla prima nota, anche oltre il termine decadenziale ordinario di sessanta giorni, ex art. 29 c.p.a.).

III.3.3.1.- Non è per vero revocabile in dubbio che l'istanza di riapertura dei termini per la presentazione dell'offerta da parte di Abbott era funzionale alla partecipazione ad una procedura disciplinata dal D.Lgs. 36/2023, per cui i due provvedimenti che l'hanno rigettata vanno collocati nell'alveo delle operazioni di gara: la loro

impugnazione, pertanto, soggiace al termine decadenziale di cui all'art. 120, comma 2, c.p.a., venendo in rilievo la medesima *ratio* di garantire la rapida conclusione delle procedure di gara e la stabilizzazione delle commesse pubbliche.

Del resto, la decisione dell'ASST di non concedere la riapertura del termine interferisce senz'altro sullo svolgimento della gara e rientra indubbiamente tra “*gli atti delle procedure di affidamento*” cui il comma I dell'art. 120 c.p.a. si riferisce.

III.3.3.2.- Ad ogni modo, anche tenendo conto del recente orientamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. A.P. 16 del 20.11.2024), reputa il Collegio di precisare che la doglianza sarebbe altresì infondata per le ragioni di cui in appresso.

Anzitutto, in punto di fatto, occorre considerare che la stessa Abbott ha in ricorso affermato, a più riprese, che la mancata presentazione dell'offerta – a ridosso del suo termine ultimo - è dipesa da non meglio specificate “*problematiche tecniche connesse alla linea elettrica, e alla firma digitale della incaricata soc. Fora*”.

In primo luogo si rileva come tale asserzione non sia assistita dal benché minimo principio di prova, che sarebbe stato onere della ricorrente offrire in considerazione della regola generale sancita dall'art. 2697 c.c. e del principio di vicinanza (cfr., *ex multis*, Tar Lazio, Sez. I ter, n. 17971 del 17.10.2024 e Tar Milano, Sez. II, n. 571 del 10.3.2022 e Sez. IV, n. 1865 del 14.10.2016).

In secondo luogo poiché, quand'anche si fossero effettivamente verificate le dedotte criticità afferenti alla linea elettrica ed alla firma digitale dell'incaricata alla trasmissione, comunque queste non sarebbero sussumibili nel concetto di “*malfunzionamento della piattaforma*” cui fanno riferimento tanto la *lex specialis* di gara, quanto il D.Lgs. 36/2023.

Il disciplinare, infatti, è chiaro, al punto 1.1., nel prescrivere, in proposito, che “*La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per...ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni,*

pregiudizi derivanti all'operatore economico, da: - difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; - utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento allegato alla documentazione di gara della procedura Sintel denominato ‘Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL’, precisando che “*la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso*” può essere disposta dalla Stazione Appaltante “*in caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze*” o “*anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accettare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento*”.

È chiaro, quindi, che la sospensione del termine di presentazione delle domande può essere disposta quando si verifichi un malfunzionamento della piattaforma e non sussista la negligenza dell'operatore economico, invece ravvisabile nel caso concreto, avendo Abbott atteso pochi minuti prima della scadenza del termine per tentare l'invio della propria offerta, non avendo, quindi, osservato la regola precauzionale altresì richiamata al punto 13 del disciplinare stesso (secondo cui “*Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto*”).

Infatti, analoghe situazioni sono state risolte dalla giurisprudenza facendo richiamo al principio di auto-responsabilità di coloro che partecipano alle gare pubbliche: “*il concorrente che si appresta alla partecipazione di una gara telematica, fruendo dei*

grandi vantaggi logistici e organizzativi che l'informatica fornisce ai fruitori della procedura, è consapevole che occorre un certo tempo per eseguire materialmente le procedure... Trattasi della dinamica fisiologica e ampiamente prevedibile dei fattori impiegati per la comunicazione elettronica, che dev'essere conosciuta, data per presupposta e accettata nei suoi vantaggi e nei suoi (pochi) svantaggi...ferma, ovviamente, la gestione del vero e proprio malfunzionamento impeditivo della piattaforma di negoziazione per il quale, invece, lo stesso legislatore appronta specifici rimedi...In applicazione del principio di autoresponsabilità, essendo a conoscenza delle modalità e della tempistica relative al servizio di assistenza, l'impresa esclusa avrebbe avuto l'onere di organizzare il deposito dei documenti per la partecipazione all'appalto (anche anticipandolo), in modo tale da essere in condizione di poter fruire del servizio di assistenza, ove se ne fosse presentata la necessità, e di fronteggiare eventuali rallentamenti del sistema” (C.d.S., Sez. IV, n. 448 del 24.1.2022, nel solco di svariati precedenti).

Nello stesso senso si esprime anche il D.Lgs. 36/2023, i cui artt. 25, comma 2 e 92, comma 2, lettera c) stabiliscono, rispettivamente, che “*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento*” e “*I termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte sono prorogati in misura adeguata e proporzionale: [...] c) nei casi di cui all'articolo 25, comma 2, terzo periodo*”: sicché anche il legislatore prevede la proroga del termine per la presentazione delle offerte solamente in caso di malfunzionamento della piattaforma – cioè relativa all'area di competenza della Stazione Appaltante - e non anche per la differente ipotesi di difficoltà tecniche afferenti la sfera dell'operatore economico. Il

che è coerente con il principio dell'equa ripartizione, tra partecipante e amministrazione procedente, del rischio “tecnico” dell'utilizzo della piattaforma informatica (cfr., *ex multis*, C.d.S., Sez. III, n. 9325 del 30.10.2023).

In definitiva, quindi, la nota gravata appare immune dalle censure rivoltale, atteso che la mancata presentazione dell'offerta da parte di Abbott è da ricondurre alla sfera organizzativa dell'operatore economico, ad esso addebitabile in base al principio di autoresponsabilità e che la richiesta apertura dei termini, ove accolta, avrebbe finito per violare non soltanto la *lex specialis* di gara, ma anche il principio della parità di condizioni degli operatori economici, che permea l'intera disciplina delle commesse pubbliche.

III.4.- A questo punto può essere vagliata l'eccezione di difetto di legittimazione di Abbott ad impugnare l'aggiudicazione della gara a Cerba, nonché tutti gli atti – indicati in epigrafe – afferenti la procedura di gara, ivi compreso il rigetto di suo annullamento: la stessa è fondata sulla base delle considerazioni che seguono.

Anzitutto, va sgomberato il campo da un equivoco di fondo da cui muove il ricorso, ossia la distinzione tra interesse e legittimazione al ricorso: come noto, trattasi di due distinte ed autonome condizioni dell'azione, che devono sussistere entrambe affinché il ricorso sia ammissibile.

Nel caso di specie Abbott non ha partecipato alla gara di cui censura l'aggiudicazione: non può, in proposito, il concetto di “*interesse strumentale alla riedizione della gara*”, affermato dalla giurisprudenza, legittimare la proposta impugnazione, difettando in capo alla ricorrente la titolarità di una posizione giuridica differenziata dal *quisque de populo*, non essendo sufficiente la sua qualità di operatore del settore.

Come noto, in materia di controversie aventi ad oggetto gare di appalto la giurisprudenza amministrativa ha espresso una “*concordanza di opinioni, sulla scia di due fondamentali pronunce rese da questa Adunanza plenaria (ci si riferisce a: Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 29 gennaio 2003 n. 1; Adunanza plenaria*

del Consiglio di Stato 7 aprile 2011, n. 4) secondo cui: a) la regola generale è quella per cui soltanto colui che ha partecipato alla gara è legittimato ad impugnare l'esito della medesima, in quanto soltanto a quest'ultimo è riconoscibile una posizione differenziata; né quanto si afferma sulle regole di gara in via generale potrebbe essere in contrasto con l'assetto fondamentale della giustizia amministrativa” (C.d.S., A.P. n. 4 del 26.4.2018), dovendo la “legittimazione essere correlata ad una situazione differenziata e dunque meritevole di tutela, in modo certo, per effetto della partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione; chi volontariamente e liberamente si è astenuto dal partecipare ad una selezione non è dunque legittimato a chiederne l’annullamento ancorché vanti un interesse di fatto a che la competizione – per lui res inter alios acta – venga nuovamente bandita” e potendosi fare eccezione a detta regola, consentendo l’impugnazione del bando di gara da parte dell’operatore che non abbia presentato la domanda “per esigenze di ampliamento della tutela della concorrenza, solamente in tre tassative ipotesi e cioè quando: I) si contesti in radice l’indizione della gara; II) all’inverso, si contesti che una gara sia mancata, avendo l’amministrazione disposto l’affidamento in via diretta del contratto; III) si impugnino direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti” (C.d.S., A.P., n. 9 del 25.2.2014).

Nello stesso senso si pone la pronuncia più recentemente resa dal Consiglio di Stato (Sez. V, n. 3979 del 2.5.2024), che, pur occupandosi della legittimazione di una società in materia di accesso agli atti di gara, ha ben scrutinato la questione dell’impugnabilità degli atti stessi da parte del soggetto che non vi abbia partecipato, ribadendo “la regola generale è quella per cui soltanto colui che ha partecipato alla gara è legittimato ad impugnare l’esito della medesima, in quanto soltanto a quest’ultimo è riconoscibile una posizione differenziata (Ad. plen. 26 aprile 2018 n. 4, 7 aprile 2011 n. 4 e 29 gennaio 2003 n. 1)”, salve le ipotesi tassative di impugnazione diretta del bando da parte del non concorrente, già ricordate, che comunque non riguarderebbero “anche

gli atti ad esso successivi”: ciò in quanto “*l’ammissibilità del ricorso è condizionata dal fatto che la situazione giuridica sostanziale di cui il ricorrente è titolare deve essere direttamente incisa dal provvedimento che si intende gravare, sicché chi non ha partecipato alla gara può (solo) dolversi che essa sia stata indetta (oppure che non sia stata indetta o che il bando contenga clausole escludenti, profili che non riguardano la presente controversia e che comunque determinano l’impugnabilità del bando, non dei successivi atti di gara)*”.

Del resto, l’interpretazione fatta propria dalla ricorrente finirebbe per comportare uno stravolgimento della giurisdizione amministrativa come di tipo soggettivo, che non ruota attorno al mero ripristino della legalità violata, ma che presuppone, per l’accesso al giudice, la sussistenza delle concorrenti condizioni dell’azione, vale a dire la legittimazione (posizione giuridica riconosciuta dall’ordinamento giuridico e che differenzi il ricorrente dal *quisque de populo*) e l’interesse al ricorso.

Nel caso di specie, pertanto, Abbott, in quanto non partecipante alla gara, non è legittimata a contestarla.

Né tale legittimazione può derivare dalla affermata volontà di parteciparvi unitamente a Fora, gestore uscente: ciò sia perché non v’è la benché minima prova di tale volontà, sia perché la titolarità di una posizione differenziata e qualificata non può “*descendere dall’essere stata la precedente affidataria del servizio...estinguendosi tale posizione con la scadenza del relativo contratto, cui esclusivamente accede e che non si perpetua anche in futuro come qualità immanente al soggetto*” (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 6325 del 9.11.2018).

Da ultimo, il Collegio rileva l’insussistenza delle condizioni per il sollecitato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea *ex art. 267 TFUE* circa il contrasto tra il concetto di legittimazione al ricorso ricavato dal D.Lgs. 36/2023 e l’art. 1, paragrafo 3, della Direttiva 89/665 (secondo “*3. Gli Stati membri garantiscono che le procedure di ricorso siano accessibili, secondo modalità che gli Stati membri*

possono determinare, per lo meno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto pubblico di forniture o di lavori e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una violazione denunciata...”).

La giurisprudenza ha già chiarito che “*la direttiva 89/665/CE si rivolge espressamente a “chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione”* (art. 1), sempre che non sia stato definitivamente escluso (art. 2, come interpretato da Cgue, sez. X, 24 marzo 2021, C-771/19 e 21 dicembre 2016 nella causa C-55/15). Da un lato, quindi, l’ambito di applicazione soggettivo di tale nozione di interesse è quello dei concorrenti alla gara, come evidenziato dalla direttiva 89/655/CEE, e la situazione di Vodafone, in quanto non concorrente, non giustifica quindi l’ampliamento allo stesso delle tutele (di accesso e giurisdizionali) riservate ai partecipanti alla gara, in particolare rispetto al provvedimento di aggiudicazione...” (già menzionato C.d.S., Sez. V, n. 3979 del 2.5.2024), che “*non si rinviene nel sistema della normativa comunitaria un principio per il quale il titolo all’azione in giudizio sia comunque da riconoscere malgrado il difetto della titolarità di una posizione sostanziale tutelabile, vale a dire dal possesso della legittimazione al ricorso*” (già citato C.d.S., Sez. V, n. 6325 del 9.11.2018) e che, in definitiva, gli stessi principi desumibili dalla giurisprudenza comunitaria confermano che la partecipazione alla gara rappresenta un elemento di differenziazione per l’impresa che intenda agire in giudizio avverso presunte illegittimità nello svolgimento della procedura (CGUE, VI, n. 249 del 19.6.2003, secondo cui le direttive in materia di appalti non ostano a che le procedure nazionali di ricorso “*siano accessibili alle persone che vogliono ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto pubblico soltanto se esse siano state o rischino di essere lese attraverso la violazione da loro denunciata*”).

L’impugnazione, pertanto, va dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera a) c.p.a..

IV.1.- Si può quindi passare al ricorso per i motivi aggiunti, proposto avverso il contenuto del provvedimento ASST del 29-30.7.2025.

IV.2.- Quanto argomentato al §III.4. circa l'assenza di legittimazione attiva in capo ad Abbott ad impugnare l'aggiudicazione è valevole, altresì, con riferimento all'impugnazione della nota con cui ASST ha rigettato l'istanza volta alla riedizione della gara in autotutela.

IV.3.- E', invece, inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione del diniego dell'ASST all'ostensione della documentazione amministrativa, tecnica ed economica relativa all'aggiudicataria, come eccepito tanto da questa, quanto dall'ASST.

Infatti, non avendo Abbott preso parte alla gara, la stessa non ha alcun interesse concreto, diretto ed attuale ad accedere alla documentazione prodotta in gara da Cerba, difettando altresì una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (cfr. art. 22 comma 1 lettera b) Legge 241/1990).

Ad ogni modo, l'impugnazione sarebbe altresì infondata: come affermato anche dall'ASST nella nota gravata, nell'ambito della partecipazione alla gara, in vista dell'obiettivo dell'aggiudicazione, i vari concorrenti accettano il rischio di trasmettere alla Stazione Appaltante informazioni riservate, nell'ottica della fiducia; tuttavia, *“un’eventuale ostensione al non concorrente delle informazioni comunicate dai partecipanti all’Amministrazione è idonea a incrinare la fiducia riposta dal concorrente nell’Amministrazione, in quanto esorbita dal rischio assunto da quest’ultimo quando ha reso partecipe la stazione appaltante dei dati afferenti alla propria attività, cioè quello che le informazioni imprenditoriali possano essere comunicate agli altri candidati, esposti al medesimo rischio... Il soggetto esterno non è infatti partecipe della suddetta dinamica. Egli non ha assunto alcun rischio relativo alla propria attività imprenditoriale (non comunicando alcuna informazione relativa alla stessa) e non spende alcuna risorsa (non partecipando alla gara). La relativa posizione non è quindi paragonabile a quella dei concorrenti... deve essere valutato*

con rigore il sopra richiamato requisito della necessità dell'ostensione ai fini della difesa in giudizio (Ad. plen. 25 settembre 2020 n. 20), necessità non sussistente, come già sopra illustrato, rispetto all'interesse alla non realizzazione dell'intervento pubblico programmato” (cfr., già citato C.d.S., Sez. V, n. 3979 del 2.5.2024).

V.- Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'elevato valore della procedura di gara, sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:

- quanto al ricorso principale, lo dichiara in parte irricevibile e in parte inammissibile, secondo quanto precisato in motivazione;
- quanto al ricorso per motivi aggiunti lo dichiara inammissibile, secondo quanto precisato in motivazione.

Condanna la ricorrente a rimborsare all'ASST ed alla controinteressata le spese di lite, liquidate in euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) in favore di ciascuna di queste, oltre oneri ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Francesca Siccardi, Referendario, Estensore

Beatrice Rizzo, Referendario

L'ESTENSORE
Francesca Siccardi

IL PRESIDENTE
Angelo Gabbricci

IL SEGRETARIO